

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 2420

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA

N. 2420

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, GASPARRI, COSTA, SIBILIA, DI STEFANO, CURSI, ESPOSITO, FASANO, FANTETTI, BORNACIN, PARAVIA, MUGNAI, SCARPA BONAZZA BUORA, BERSELLI, VALENTINO, BOSCIETTO, LAURO, SARRO, FLUTTERO, CORONELLA, MESSINA, MALAN, COMPAGNA, CALABRÒ, DE ECCHER e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2010

Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione

Onorevoli Senatori. – L’abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall’articolo 348 del codice penale. Tale norma punisce chiunque eserciti una professione con valenza giuridica – medico, ingegnere, avvocato, notaio ed altri – senza esserne stato abilitato a norma di legge. Preliminarmente, si deve precisare che la disposizione predetta è una norma penale in bianco, che contiene cioè il rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di conseguenza, l’osservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice in esame al punto che le disposizioni attinenti le professioni stesse sono recepite nel precetto penale. In concreto, si deve ritenere colpevole di abusivismo colui che non è laureato nella disciplina presa in considerazione, colui che non è abilitato, colui che, sia pure laureato, non è tuttavia iscritto all’albo. Ancora, commette esercizio abusivo della professione chi, regolarmente iscritto all’albo, sia stato però sospeso o addirittura radiato dallo stesso ed infine il laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.

È necessario sottolineare che il fenomeno dell’abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quello che riguarda l’esercizio delle professioni mediche ed odontoiatriche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Capita frequentemente che odontotecnici si improvvisino dentisti; ottici che fanno gli oculisti; venditori di protesi acustiche che fanno gli otoiatri; massaggiatori che fanno gli ortopedici; erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie. Costoro possiedono studi dove visitano, reclamizzano astutamente la loro attività, si fanno pagare parcelle di poco inferiori a quelle professionali, acquistano gli strumenti più sofisticati e somministrano addirittura farmaci.

L’attuale formulazione dell’articolo 348 del codice penale, tuttavia, prevede una serie di sanzioni che appaiono non adeguate alla gravità del reato posto in essere. L’irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria e della

multa (al massimo 516 euro), non costituisce un deterrente valido. In particolare, con la previsione della multa in alternativa alla reclusione, e con un importo della stessa abbastanza esiguo, si ritiene che sia troppo semplice, per colui che esercita abusivamente una professione, riuscire per così dire a sanare la propria posizione e magari a ricominciare a svolgere l'attività per la quale non è in possesso dei requisiti necessari.

Oltretutto, le possibili lesioni colpose causate dall'imperizia dell'abusivo, che non è preparato ad affrontare le eventuali complicanze che ogni atto medico comporta, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 590 del codice penale. Molto spesso, poi, si rientra nel campo dell'applicazione dell'articolo 640 del codice penale, ovvero si configura l'ipotesi di truffa, nel momento in cui l'abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione professionale ottenendo un consenso nullo all'atto pratico.

Infine, gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio della professione non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 348 del codice penale nella parte sanzionatoria. In particolare, si prevede un inasprimento della pena della reclusione, alla quale viene aggiunta la multa della quale vengono aumentati gli importi. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui colui che esercita abusivamente una professione venga condannato per il reato ascrittogli, sia disposta la confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo e dei beni pertinenti all'immobile stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. – (*Abusivo esercizio di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».